



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DALLA TOR, CONTE e GUALDANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 2017

Estensione dell'*Art bonus* ai luoghi di culto e alle relative opere d'arte

ONOREVOLI SENATORI. - Ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il cosiddetto «*Art bonus*», quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale.

In sostanza, chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dal decreto-legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta, previsto nella misura del 65 per cento dell'erogazione liberale effettuata.

La legge di stabilità 2016 ha stabilizzato e reso permanente l'*Art bonus*, mentre, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali ha previsto limiti massimi differenziati di spettanza del credito d'imposta. In particolare:

a) per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati, professionisti), il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 15 per cento del reddito imponibile;

b) per i soggetti titolari di reddito d'impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale il credito d'imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Da grandi mecenati privati a piccole imprese, da famosi *brand* a privati cittadini: i finanziamenti alla cultura possono provenire

da tutti. Ad esempio, un operaio del ferrarese ha deciso di finanziare con 2.000 euro il restauro di una statua nella chiesa che frequentava ogni domenica. *Art Bonus* vuol dire anche questo. Tra gli esempi virtuosi di una certa rilevanza, sono stati portati a termine diversi grandi restauri grazie all'*Art bonus*: l'Arena di Verona con i contributi dell'Unicredit, il Colosseo con i finanziamenti del Gruppo Tod's, la Fontana di Trevi con l'intervento di Fendi, la Scalinata di Piazza di Spagna grazie alla *maison* Bulgari e il Ponte di Rialto attraverso l'impresa d'abbigliamento firmata Renzo Rosso.

Se è vero che il credito d'imposta previsto dal decreto cultura Franceschini incoraggia gli investimenti nel patrimonio italiano, dall'altro presenta ancora aspetti da migliorare e ambiti non ancora esplorati.

Il presente disegno di legge intende incentivare questo strumento, ampliandone l'ambito oggettivo. L'articolo 1 amplia il credito d'imposta anche alle erogazioni liberali per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro sia degli immobili adibiti allo svolgimento di attività di culto, edificati antecedentemente al 1° gennaio 1900, sia dei beni mobili di interesse culturale in essi contenuti, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose.

Per la realizzazione di tali opere di restauro si applica la particolare disciplina prevista dall'articolo 11, comma 11-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. In particolare, le attività di riparazione o ricostruzione sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste di «stazione appaltante» di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo codice. Per i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di stazione appaltante di cui al periodo precedente è svolta dai com-

petenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente.

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge provvede alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'ampliamento dell'ambito di utilizzo dell'*Art bonus*.

L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

*(Estensione dell'Art bonus ai luoghi di culto
e alle relative opere d'arte)*

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili adibiti allo svolgimento di attività di culto, edificati antecedentemente al 1° gennaio 1900, nonché dei beni mobili di interesse culturale in essi contenuti, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2018, in 5,6 milioni di euro per l'anno 2019, in 6,8 milioni di euro per l'anno 2020 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

